



Università degli Studi di Messina
Prot.n. <u>54058</u>
Del <u>25/10/2011</u>
Tit/Cl <u>I / 1</u> Partenza
Circolare n. <u>36 / 2011</u>

*Università degli Studi di Messina*

Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di Spesa

Alla Direzione Bilancio e Finanze  
Area Ragioneria  
Area Fiscale, Previdenza e Tesoreria

Alla Direzione del Personale e Affari Generali  
Area Stipendi e Trattamenti Pensionistici

e, p.c. Al Magnifico Rettore  
Al Collegio dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

Oggetto: Circolare n. 27 del 23 settembre 2011 del Ministero dell'Economia e Finanze relativa al Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

La circolare in oggetto, che fa seguito alle due circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'argomento, n. 22 del 29 luglio 2008 e n. 29 dell'8 ottobre 2009, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina recata dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e dal decreto 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero sull'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di verificare, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, se il beneficiario del pagamento è eventualmente inadempiente a obblighi di versamento esposti in una o più cartelle di pagamento emesse ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.

Pertanto, ad integrazione delle indicazioni esposte nella circolare direttoriale n. 22 del 17.12.2009, relativa alle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 22 del 29 luglio 2008 e n. 29 dell'8 ottobre 2009, che mantengono piena validità, si richiamano brevemente le problematiche interpretative affrontate nella circolare in parola, rinviando, per un approfondimento dell'argomento trattato, al testo della stessa che si riporta in allegato.

Pagamenti di somme in base a sentenza.

Anche nel caso in cui la pubblica amministrazione deve adempiere ad un obbligo di pagamento scaturente da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, va effettuata la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, per ragioni di carattere logico e di coerenza sistematica.

#### Somme assegnate dal giudice dell'esecuzione.

Se, a seguito di una ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, la pubblica amministrazione deve effettuare il pagamento non al creditore originario ma al creditore assegnatario, la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 non può essere attivata nei confronti del creditore originario perché è preclusa, in ogni caso la possibilità di pignorare le somme già vincolate dal provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione.

Deve essere, invece, attivata la procedura di cui all'art. 48-bis nei confronti del creditore assegnatario.

#### Incentivi e finanziamenti alle imprese.

Quando la pubblica amministrazione deve effettuare una erogazione a titolo di contributi, incentivi, sovvenzioni o finanziamenti, non è necessario seguire la procedura di cui all'art. 48-bis nel caso in cui non vi sia un potere discrezionale nell'erogazione del contributo, in quanto i requisiti dei soggetti ammessi al beneficio e le modalità per la determinazione dello stesso sono stabiliti direttamente dal legislatore.

#### Trattamento delle irregolarità.

Qualora i soggetti deputati al controllo di regolarità amministrativa e contabile (per le università, i Collegi dei revisori dei conti) rilevino l'omissione della verifica di cui all'art. 48-bis, e non ricorra alcuna delle fattispecie di esclusione della stessa, al fine di evitare un inutile aggravio procedimentale, prima di segnalare l'irregolarità alla magistratura contabile gli stessi devono invitare l'amministrazione ad effettuare, entro un termine prefissato, un accertamento volto a riscontrare se la mancata verifica abbia compromesso per l'agente della riscossione la possibilità di recuperare quanto dovuto.

A tal fine l'amministrazione formulerà apposita richiesta scritta ad Equitalia Servizi S.p.A., per accertare se il beneficiario del pagamento si trovi attualmente in posizione di inadempienza e se tale posizione di inadempienza era già esistente all'epoca in cui è stato effettuato il pagamento.

L'organo di controllo trasmetterà, infine, apposita segnalazione alla competente Procura Regionale della magistratura contabile solo se l'esito dell'accertamento palesi concrete conseguenze negative per la finanza pubblica, determinate dall'accertato stato di inadempimento del beneficiario.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Avv. Giuseppe Cardile

R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo

